



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | ANNONI | FLAVIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | AONDIO | FRANCO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ANZALDI | FRANCESCO PAOLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 59/12
depositato il 01/02/2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED]
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED]
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED]
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE LECCO EQUITALIA NORD S.P.A.

difeso da:
FLORIO AVV. ROBERTA
VIALE MONTE NERO 43 20135 MILANO

proposto dal ricorrente:
[REDACTED]

difeso da:
MOLTENI AVV. ROBERTO
PIAZZA DEGLI AFFARI 12 23900 LECCO LC

altre parti coinvolte:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE LECCO
VIA IGUALADA, 8 23900 LECCO LC

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 59/12

UDIENZA DEL

17/05/2012

ore 15:00

SENTENZA

N°

104/03/12

PRONUNCIATA IL:


17 MAG 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

25 GIU 2012

Il Segretario

Rag. D. SCHIAVONE



Con ricorso depositato il 01.02.2012 il Sig. [REDACTED] ha impugnato cartella di pagamento n° [REDACTED] della Equitalia Nord spa per Irap anno 2007.

Motivi del ricorso :

Violazione dell'art.46 D.P.R. 602/73 ;

inesistenza della notifica della cartella esattoriale impugnata e quindi nullità della stessa;

mancata indicazione dell'autorità cui proporre ricorso;

mancato invio al contribuente dell'avviso bonario.

Si chiede di dichiarare nulla o annullare la cartella impugnata con vittoria delle spese.

Equitalia Nord spa con controdeduzioni depositate il 28.02.12 dichiara la carenza di legittimità passiva in relazione alle contestazioni relative agli atti a presupposto dell'iscrizione a ruolo e al merito della pretesa , difende la legittimità del proprio operato e conferma che la notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento è espressamente prevista dall'art. 26 del D.P.R. 602/73.

L'Ufficio con controdeduzioni depositate il 09/03/12 difende la legittimità del proprio operato ,ritiene validamente notificata la cartella impugnata, ritiene irrilevante l'invio dell'avviso bonario in quanto con lo stesso l'Amministrazione si limita semplicemente a comunicare al contribuente gli esiti della liquidazione ;tale comunicazione non essendo un autonomo provvedimento impositivo non può essere in alcun modo oggetto di ricorso .

Conclude con la richiesta di rigetto delle richieste di controparte con vittoria delle spese.

Osserva

La Commissione visti gli atti e i documenti allegati ritiene accoglibile il ricorso.

Nel caso in esame risulta che la cartella di pagamento non è stata notificata in modo corretto .

Il plico non è stato recapitato tramite raccomandata con ravviso di ricevimento , dalla documentazione allegata risulta pervenuta una semplice busta con l'indicazione dell'indirizzo del ricorrente , a prova della mancata notifica attraverso raccomandata con avviso di ricevimento Equitalia Nord spa non è stata in grado di fornire copia dell'avviso di ricevimento debitamente firmato per ricevuta . Equitalia Nord spa si è limitata a produrre un documento interno che non può sostituire l'avviso di ricevimento debitamente firmato per ricevuta dal destinatario .

Da quanto sopra si ritiene inesistente la notifica della cartella impugnata .

Risulta accoglibile anche la doglianza nei confronti dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Lecco.

L'avviso bonario non può essere considerato notificato in quanto la compiuta giacenza per soggetto non reperibile non perfeziona la notifica .

In caso di irreperibilità o rifiuto, la notifica avviene a mezzo deposito c/o la casa comunale con contestuale affissione dell'avviso di avvenuto deposito sulla porta dell'abitazione o dell'azienda, e se ne dà notizia al

1/2

destinatario con raccomandata (cfr. art. 140 C.p.C.). In caso di inesistenza dell'abitazione o dell'azienda, l'avviso è affisso nell'albo del Comune e la notifica si ha per avvenuta trascorsi 8 giorni da quello di affissione. Tale modalità di notificazione costituisce una procedura d'urgenza consentita solo in caso di inutile tentativo di adempiere nei modi ordinari.

Da quanto sopra ne deriva che anche l'avviso bonario non può essere considerato come notificato al ricorrente .

Nel caso in esame le spese di giudizio sono a carico solidale delle parti soccombenti per mancata notifica della cartella esattoriale da parte di Equitalia Nord spa e per mancata notifica dell'avviso bonario da parte dell'Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di Lecco.


PQM

Accoglie il ricorso, e per l'effetto ,annulla la cartella di pagamento impugnata .

Liquida le spese di giudizio a carico solidale delle parti soccombenti in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori .

Lecco 17/05/12

Il Relatore



Il Presidente

